

Repertorio

**REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI FIRENZE**

CONTRATTO per l'affidamento del servizio di Informazione e Comunicazione Centro di informazione Europe Direct Firenze – Anno 2019-2020 - CIG: 7581289598

L'anno il giorno del mese di presso la sede del Comune di Firenze, Piazza della Signoria n. 1 avanti a me, Segretario Generale del Comune di Firenze, autorizzato in tale veste a rogare atti in forma pubblico amministrativa a norma dell'art. 97, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si sono costituiti:

1) da una parte la d.ssa Luana Nencioni, nata a San Giovanni Valdarno il 20/08/1959, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Cultura e Sport - Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) dall'altra il Sig., nato a il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa, con sede in, Via n., cap., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di conforme risulta da visura camerale del...../...../.....

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO

- che il Comune di Firenze ha avviato con determinazione a contrarre n. 2018/05494 del 30/08/2018 una procedura aperta per l'affidamento del servizio di Informazione e Comunicazione Centro di informazione Europe Direct Firenze – Anno 2019-2020 - CIG: **7581289598** da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. venivano altresì approvati i relativi atti di gara;

- che, l'appalto relativo alla gestione del servizio di Informazione e Comunicazione del Centro di Informazione Europe Direct Firenze, come risulta da verbale in data....., Rep., era oggetto di proposta di aggiudicazione ache offriva un ribasso del% (..... virgolaper cento) sull'importo a base di gara al netto dell'IVA;

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con nota, prot. è stata richiesta nei confronti di..... informativa antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

- che sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto la stipula del presente contratto avviene ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni;

oppure

- che sussiste informativa antimafia liberatoria nei confronti dell'Impresa rilasciata in data

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport - Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili n. 2018/DD/..... del ... / .../2018, l'appalto di cui trattasi è stato definitivamente aggiudicato a
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Sport - Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili n. 2018/DD/..... del / .../2018, sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- che l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO E ALLEGATI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dalla Dirigente del Servizio Biblioteche, Archivi e Politiche Giovanili d.ssa Luana Nencioni, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a, in persona del Sig., che accetta e si obbliga, l'appalto per l'affidamento della gestione del Servizio di Informazione e Comunicazione Centro di informazione Europe Direct Firenze - CIG **7581289598** durata anni 2019-2020 – periodo 1 Gennaio 2019 - 31 dicembre 2020, alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara sul sistema regionale START e conservate agli atti dell'Amministrazione comunale;
- al Capitolato speciale d'appalto;
- al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze(di cui al D.Lgs. 81/2008).

Il Sig., nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di informazione e comunicazione sull'Unione Europea e di promozione delle politiche ed opportunità comunitarie denominato "Centro di Informazione Europe Direct Firenze", di seguito indicato anche come Centro o EDIC Firenze, e la realizzazione dei relativi Piani di Azione Annuali.

In particolare oltre alla gestione, ricerca e diffusione di contenuti informativi e all'orientamento sulle politiche, i programmi ed i diritti individuali dei cittadini dell'Unione Europea, dovranno essere pianificati e realizzati eventi, seminari, convegni, manifestazioni, presentazioni, conferenze, tavoli di lavoro, workshop, stand indoor-outdoor, spettacoli, progetti info-educativi.

L'affidatario sarà responsabile della gestione e fornitura di tutti i servizi eventualmente necessari per l'organizzazione degli eventi sopra richiamati quali grafica, eventuali pratiche autorizzatorie, riprese audio/video, come meglio specificati all'interno del presente capitolato.

Art. 3 - Descrizione dei servizi richiesti

In riferimento al Bando della Commissione Europea COMM/ROM/ED/2018-2020: "Selezione di partner per lo svolgimento di attività in qualità di Centri di Informazione Europe Direct in Italia", alla domanda di partecipazione da parte del Comune di Firenze (Prot.n° 235080 del 24/07/2017), alla Convenzione Quadro n°16 e alla Convenzione Specifica n° 16/2018 tra l'Unione Europea e il Comune di Firenze; il presente capitolato ha lo scopo di definire le caratteristiche ed i requisiti relativi alla fornitura del servizio di informazione e comunicazione Europe Direct Firenze, da parte dell'affidatario.

Il servizio oggetto del presente appalto consiste in:

- a) informazioni ed orientamento all'utenza sulle istituzioni e le politiche comunitarie, i programmi ed i diritti di cittadinanza e di accesso;
- b) monitoraggio, reperimento ed elaborazione dell'informazione comunitaria, anche in specifico riferimento alle opportunità sulla base del target di utenza (come giovani, enti pubblici, no profit e imprese), gestione e distribuzione del materiale informativo direttamente prodotto o inviato dalla Commissione UE;
- c) realizzazione e rendicontazione del programma specifico di attività annuale (Piano d'Azione), redatto in riferimento alle linee di comunicazione prioritarie dell'Unione Europea e sottoposto annualmente all'approvazione della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia;
- d) cooperazione con il network italiano Europe Direct, il coordinamento toscano dei Centri Europe Direct e le altre reti di informazioni comunitarie;
- e) progettazione e realizzazione di progetti info-educativi per sensibilizzare gli studenti ai temi della cittadinanza europea e illustrare le opportunità di mobilità nell'Unione;
- f) registrazione e monitoraggio degli utenti anche in funzione di verifica della customer satisfaction;
- g) attività di assistenza e supporto all'euro-progettazione su bandi e/o opportunità in linea con

le priorità indicate dalla Stazione Appaltante;

- h) attività di assistenza nella ricerca di partner locali, nazionali e transnazionali;
- i) implementazione ed aggiornamento dei siti web di competenza e dei canali social (facebook, youtube, twitter, instagram, etc.);
- j) organizzazione e gestione di apposite mailing list ed altre forme di comunicazione elettronica e multimediale;
- k) progettazione, redazione ed impaginazione di dossier informativi, newsletter, pubblicazioni, manifesti, locandine, anche in formato elettronico, realizzazione di video e/o altri prodotti multimediali a carattere informativo e divulgativo in coerenza con le previsioni del Piano Annuale ed elaborazione di comunicati stampa riferiti alle attività del Centro;
- l) promozione e gestione di regolari contatti con i media locali e regionali;
- m) organizzazione di eventi, seminari, convegni e manifestazioni in genere, compresa la partecipazione ad eventi di particolare interesse anche organizzati da terzi o iniziative di aggiornamento e/o formazione;
- n) fornitura a supporto delle attività ed eventi organizzati da EDIC Firenze di servizi di:
 - ideazione ed elaborazione grafica per la produzione nei vari formati elettronici ed editoriali (flyer, brochure, locandine, cartoline e programmi) per un minimo di 12 forniture/anno;
 - videoripresa, editing e montaggio per un minimo di 3 eventi l'anno;

L'affidatario garantirà l'apertura al pubblico del centro EDIC Firenze dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 13:30 e martedì e giovedì anche dalle 14:30 alle 17:30 da distribuirsi in un massimo di 50 settimane annue. L'articolazione oraria del servizio di front office potrà essere modificata in base alle esigenze dell'amministrazione comunale e potrà prevedere aperture serali da concordare con l'affidatario.

In considerazione del servizio richiesto e delle attività ad esso connesse, l'affidatario dovrà garantire almeno 2600 ore lavorative annue. Tenendo presente, alla luce della ventennale esperienza di gestione del servizio, che l'attività di front office richiede non più del 10% dell'orario di apertura dello sportello al pubblico, durante l'orario di apertura saranno svolte anche le attività di back office, documentazione e organizzazione, necessarie per lo svolgimento del servizio come descritto ai precedenti punti.

In ragione della comunanza di attività e obiettivi su temi riguardanti le Politiche Giovanili, l'affidatario si coordinerà in modo particolare con lo Sportello Informagiovani e il Portale Giovani per evitare sovrapposizioni e anzi stimolare sinergie nelle attività rivolte al target condiviso.

Art. 4 - Luogo di esecuzione dei servizi

Il luogo di esecuzione dei servizi è Via dell'Agnolo 1h 1i – complesso de Le Murate – Firenze. Il

progetto di gestione prevede anche lo svolgimento di attività fuori sede ed oltre il territorio comunale, in considerazione della specificità del Centro e del lavoro in rete, oltre alla necessaria formazione ed aggiornamento dello staff operativo. Tali attività rientrano a pieno titolo nel normale espletamento delle funzioni oggetto del presente capitolato e possono comportare la partecipazione degli operatori del Centro su richiesta del Referente del Centro Europe Direct Firenze al Responsabile operativo che l'aggiudicatario indicherà all'Amministrazione.

L'operatore/gli operatori individuati partecipano necessariamente, salvo motivazioni serie e documentabili, a tali attività da intendersi integrative al servizio di Sportello e back office e quindi ad esso assimilabili.

Indicativamente, si ritiene che tali attività debbano intendersi in un massimo di 30 giorni/anno per operatore.

Nel caso di attività fuori sede, all'interno del territorio provinciale, tutti gli eventuali oneri (trasporti, vitto, etc.) sono a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 5 - Personale

Le attività inerenti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere svolte dal soggetto aggiudicatario con proprio personale mediante la propria organizzazione, a proprio rischio e nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato. Il personale, fermo restando l'obbligo di raccordo con l'Amministrazione Comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato solo al responsabile del soggetto aggiudicatario.

Con riferimento al personale impiegato nel servizio, la proposta tecnica dovrà contenere un piano analitico delle attività e la descrizione del modello organizzativo, che dettagli, quantitativamente, le risorse umane che verranno impiegate, distinguendole per competenze, qualifiche e mansioni e per tipologia di rapporto di lavoro. Dovrà inoltre essere descritto nella stessa proposta tecnica l'inquadramento contrattuale di ciascun dipendente.

In sede di presentazione della proposta tecnica, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste, il soggetto proponente indicherà il numero delle persone, già operanti alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, da assorbire prioritariamente nel proprio organico, precisando il ruolo al quale ciascuna unità è candidata, le condizioni di reimpiego e la tipologia di contratto prevista.

L'aggiudicatario dovrà assicurare che tutti i servizi vengano svolti da un congruo numero di unità di personale con le funzioni e i requisiti idonei allo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato d'appalto. Dovrà inoltre garantire che tutto il personale impiegato sia di comprovata moralità, sia in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze adeguate e coerenti con i profili dichiarati in sede di proposta tecnica, assicuri la corretta e responsabile esecuzione dei servizi e goda della fiducia del medesimo aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà prevedere ed indicare all'Amministrazione, un coordinatore al quale affidare, in caso di aggiudicazione, la responsabilità della conduzione dei servizi affidati.

I rapporti tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione Comunale dovranno essere improntati alla massima collaborazione, prevedendo incontri periodici di programmazione e verifica tra l'aggiudicatario e referenti del Comune.

Il proponente è tenuto a dichiarare quali siano le professionalità e le esperienze acquisite di ciascuna unità di personale che intende impiegare nel servizio, fornendo adeguata documentazione relativa a ciascuna unità impiegata, ivi compreso il curriculum vitae personale. Esso si deve impegnare nel corso dello svolgimento dell'appalto a sostituire, tempestivamente e con personale idoneo, gli incaricati che per qualsiasi motivo lascino il servizio. In caso di sostituzione di personale deve essere effettuata un'integrazione della dichiarazione relativa alle professionalità impiegate, da cui sia possibile evincere che il nuovo personale sia in possesso di qualifiche e competenze almeno equivalenti a quello in uscita. L'Amministrazione si riserva di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale a suo giudizio non idoneo allo svolgimento del servizio affidato.

In caso di sostituzione temporanea o di avvicendamento del personale impiegato nell'appalto, il gestore è tenuto a rispettare i requisiti di professionalità adeguati all'espletamento dei servizi richiesti segnalando tutte le variazioni del personale utilizzato, dimissionario, nuovo assunto e temporaneo, entro 7 giorni dall'avvenuta variazione, e con tutti i dati di identificazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente il Contratto collettivo Nazionale di Lavoro e i contratti integrativi che dichiara di adottare; il Contratto dovrà risultare coerente con i servizi e le professionalità richieste per l'esecuzione del presente appalto. Tale obbligo vincola l'Aggiudicatario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

La mancata applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni contrattuali nei confronti dei lavoratori, da parte dell'aggiudicatario, ivi compresi i mancati e/o ritardati versamenti contributivi ed assicurativi e le disposizioni in materia di sicurezza, comportano la risoluzione "de iure" del contratto per colpa dell'aggiudicatario, nei confronti del quale il committente si riserva la rivalsa in danno.

Tutto il personale preposto ai servizi oggetto del presente capitolato deve presentarsi sempre in ordine nella persona e munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, nel rispetto nella normativa vigente.

Il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre inoltre efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio e al rispetto degli orari del proprio personale.

5.1) Requisiti del personale impiegato

Il personale impiegato nel Centro dovrà possedere il diploma di laurea, buona conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta, e dovrà dimostrare di avere maturato adeguata esperienza, e comunque di minimo un anno, in attività assimilabile a quella oggetto del presente capitolato, nonché conoscenza dell'uso dei principali strumenti e programmi informatici.

I lavoratori impiegati nel servizio dovranno possedere diverse professionalità per realizzare compiutamente le attività richieste. Dovranno essere presenti figure aventi i seguenti requisiti:

- esperienza di lavoro, presso sportelli informativi e di orientamento per cittadini;
- esperienza di lavoro nella progettazione, organizzazione e promozione di eventi, seminari e manifestazioni in genere;
- esperienza di lavoro per implementare e aggiornare siti web di competenza e canali social;
- esperienza di lavoro in attività di progettazione e redazione di dossier informativi, newsletter e pubblicazioni varie;
- esperienza di lavoro nella progettazione europea;

L'aggiudicatario dovrà assicurare che il personale indicato nel progetto organizzativo sia in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa statale, regionale e comunale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008, riservatezza (D.Lgs 196/2003).

Art. 6 - Referenti dell'amministrazione comunale e dell'aggiudicatario

Per l'Amministrazione Comunale si individua nella Dott.ssa Luana Nencioni la Responsabile dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto tel. 055 2625965

e-mail: luana.nencioni@comune.fi.it.

Il Referente tecnico è Lucia Lombetti tel. 055 2625411 - 055 244796

e-mail: lucia.lombetti@comune.fi.it.

L'Aggiudicatario entro 7 (sette) gg. dalla firma del contratto dovrà nominare e comunicare al Comune di Firenze il nominativo del Referente a cui far riferimento per tutte le attività previste dal presente capitolato.

Art. 7 - Durata ed importo dell'appalto

L'importo a base d'asta per i servizi da realizzare, nel periodo di vigenza del contratto o comunque dalla data di affidamento del servizio, pari ad anni due ed esattamente dal 01/01/2019 al

31/12/2020, è di € 146.000,00 IVA esclusa, di cui €144.000,00 soggetti al ribasso per il servizio oggetto dell'appalto e di cui € 2.000,00 non soggetti al ribasso per oneri di sicurezza.

Il prezzo resta fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, entro la data di scadenza, la facoltà di prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Quinto d'obbligo e varianti

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione Comunale, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione Comunale e che in tal caso i dati di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza dovranno essere, a richiesta del Comune di Firenze, o restituiti allo stesso o distrutti.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia (Regolamento UE n. 679/2016).

L'Appaltatore si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente da parte del Comune di Firenze come Responsabile del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione del presente appalto. Contestualmente alla stipula del contratto l'Appaltatore provvederà a comunicare formalmente il nominativo del soggetto da nominare Responsabile del Trattamento. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, sarà nominato Responsabile privacy il rappresentante legale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare la suddetta nomina nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune.

Art. 10 - Cessione di contratto e di credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG del presente appalto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 - Domicilio dell'Operatore economico e referenti

L'Operatore economico dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale la Stazione Appaltante potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto. L'Operatore economico deve comunicare altresì all'Amministrazione comunale il nominativo del Responsabile del presente appalto, il relativo riferimento telefonico ed indirizzo di posta elettronica.

In caso di sostituzione, assenza o impedimento del Responsabile individuato, l'Operatore economico medesimo deve comunicare tempestivamente il nominativo, l'indirizzo di posta

elettronica ed il riferimento telefonico di un sostituto.

Art. 12 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € 14.600,00 (in lettere quattordicimilaseicentoeuro), resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'Amministrazione Comunale ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto.

La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Art. 13 - Obblighi e responsabilità Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente capitolato non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

L'Operatore economico sarà esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato.

L'appaltatore dovrà assicurare nei riguardi dei propri dipendenti l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa.

Art. 14 - Garanzia assicurativa

L'Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati al Comune di Firenze a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

È obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro) e con validità non inferiore alla durata del contratto.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro).

Il costo della suddetta polizza è da ritenersi compreso nell'importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell'Appaltatore.

La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall'Appaltatore prima dell'inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto.

Copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà essere prodotta al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio del servizio.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di Firenze potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 11 del presente Capitolato.

Art. 15 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)

Per quanto riguarda il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 esso sarà successivamente messo a punto d'intesa con il Soggetto Affidatario e si quantificano gli oneri indispensabili in € 2.000,00.

All'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 è previsto che: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto".

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 16 - Avvio dell'esecuzione del contratto

L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la sottoscrizione del contratto in seguito alla

comunicazione di avvio all'esecuzione.

L'avvio all'esecuzione del contratto potrà essere effettuato, in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto, mediante apposito verbale e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Codice.

Art. 17 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo complessivo che l'Amministrazione comunale pagherà all'operatore economico sarà determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara.

Il pagamento dei compensi dovuti per l'esecuzione dei servizi avverrà, con le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto, in rate mensili previa regolare fatturazione.

L'operatore economico si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.

L'importo della fattura emessa mensilmente sarà sulla base dell'importo aggiudicato suddiviso in dodicesimi. Tali importi saranno sottoposti ad una verifica periodica rispetto alle attività eseguite nello svolgimento del contratto.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura emessa dall'operatore economico deve contenere il riferimento all'oggetto del contratto, al singolo ordinativo e deve essere emanata in forma elettronica e secondo le disposizioni del cosiddetto "split payment" ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Il codice univoco Amministrazione è: F2BEGES.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione del DURC.

Il rilascio di un DURC irregolare costituisce causa di inesigibilità del credito fino al definitivo accertamento dell'entità del debito contributivo. Fino a tale momento non decorreranno, pertanto, interessi moratori in favore dell'operatore economico appaltatore.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5 del codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Firenze direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano agli operatori economici aggiudicatari, gli interessi moratori. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi

dell'art. 1283 c.c.

Nel caso vengano contestate all'operatore economico inadempienze nell'esecuzione dei servizio che abbiano comportato l'applicazione delle penali per le quali sia instaurato il processo di constatazione in contraddittorio, il pagamento viene sospeso in relazione all'importo corrispondente alla penale contestate. In tali casi i termini di pagamento della quota residuale ancora dovuta decorreranno dalla data di definizione del contenzioso e accertato che non sussistano penali da applicare.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del codice dei contratti, sull'importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previo rilascio del DURC.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché gli eventuali subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interesse legali, degli interessi di mora.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei subfornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche; devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'operatore economico affidatario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire al Comune la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

Art. 19 - Sopralluogo

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno obbligatoriamente effettuare un Sopralluogo presso il Centro Europe Direct di cui al presente capitolato, nei modi e nei tempi da concordate con Lucia Lembetti della Direzione Cultura e Sport, tel. 055 2625411 - 055 244796, e-mail: lucia.lembetti@comune.fi.it

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere inserita nella documentazione per la partecipazione alla gara.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'Amministrazione Comunale nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione Comunale, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel capitolato e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici della Stazione appaltante, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione Comunale, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 21 - Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Stazione Appaltante verifica l'esatto adempimento delle prestazioni e lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato di appalto attraverso strumenti di controllo e di monitoraggio finalizzati anche al costante miglioramento delle attività espletate.

La Stazione Appaltante, inoltre, potrà effettuare, nei modi e nei tempi ritenuti opportuni, controlli specifici e verifiche ispettive al fine di verificare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la

qualità delle prestazioni dovute e l'adempimento di ogni attività prevista dal presente capitolato.

Nell'espletamento del servizio di cui al presente capitolato l'Operatore economico affidatario sotto la propria esclusiva responsabilità sarà tenuto ad osservare e a far osservare tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione.

Ogni contestazione in merito all'accertamento d'inadempienze ed inosservanze che saranno riscontrate in relazione a tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché di tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione saranno contestate ai fini della irrogazione delle penalità.

Art. 22 - Penali

In caso di inadempienza alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Operatore economico affidatario, verranno applicate le seguenti penali:

- a) chiusura o sostanziale inattività del servizio causata da assenza degli addetti: € 400 al giorno;
- b) inosservanza degli orari di apertura al pubblico e di servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 100 per ogni mancanza;
- c) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento): € 300.
- d) riduzione del servizio, fuori dal caso di cui all'art. 20, con presenza di un numero di operatori inferiore a quello previsto all'art. 2: € 150 al giorno.

Si rimanda all'art. 24 per ogni altra clausola di risoluzione del contratto.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Operatore economico dovessero derivare compresa la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese dell'Operatore economico.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente comma 1 verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Per ottenere il pagamento delle penalità, l'Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Operatore economico affidatario in sede di verifica e conseguente di liquidazione, o sulla cauzione prestata la quale, eccezion fatta ovviamente per il caso di risoluzione del contratto, dovrà essere immediatamente integrata.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la

facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'appaltatore dovessero derivare.

Art. 23 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice dei contratti la quota sub-appaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'Appaltatore, dovrà dichiarare in sede di offerta i servizi o le parti del servizio che intende subappaltare.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante: a tal fine l'Appaltatore deposita presso tale amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice, laddove prevista, in relazione alla prestazione subappaltata,
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione Comunale procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contrattante;

- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione Comunale inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione Comunale. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del codice dei contratti.

In caso di pagamenti effettuati all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i.

Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l'Amministrazione Comunale sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che la stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.

Art. 24 - Sospensione e ripresa del contratto.

Le sospensioni del servizio potranno essere ordinate dall'Amministrazione comunale nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del codice dei contratti e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Operatore economico.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'articolo 108 del Codice dei contratti.

La Stazione appaltante ha, altresì, facoltà di risolvere il contratto mediante pec, con la quale il Comune di Firenze formula la contestazione degli addebiti all'Operatore economico, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;
- b) inadempimento alle disposizioni del Comune di Firenze riguardo ai tempi di esecuzione o modalità di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sui lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione o sostanziale inattività del servizio per più di 5 giorni, anche non consecutivi, da parte dell' Operatore economico senza giustificato motivo;
- f) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto, cessione del credito o violazione di norme regolanti il subappalto;
- g) grave non rispondenza delle prestazioni effettuate alle specifiche del contratto di cui all'articolo 2;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 11 del presente Capitolato;
- i) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell'importo del contratto;
- j) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 17, del presente Capitolato.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni. ovvero scaduto il termine senza che l'Operatore economico abbia risposto, il Comune di Firenze dispone la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione il Comune di Firenze provvederà, altresì, all'escussione della cauzione

prestata.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 26 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro

requisito morale richiesto dal citato art. 80.

L'Amministrazione Comunale può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 comma1 del Codice dei contratti.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 27 - Recesso da parte della stazione appaltante

La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Comunale .

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 28 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune di Firenze potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 29 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione Comunale proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4- ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 30 - Definizione delle controversie

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art.120 del citato D.Lgs. V comma. Ai sensi dell'art. 209, comma 2, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 - Spese contrattuali, imposte, tasse a carico dell'Operatore economico

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 14 del Codice e dell'articolo 6 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con l. 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.